Comunicato del 12 novembre 2026

LA CORTE SI PRONUNCIA SULLA NUOVA DISCIPLINA DELLE AREE IDONEE ALL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

Con la sentenza numero 197, depositata oggi, la Corte costituzionale ha esaminato alcune questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione Sardegna nei confronti di diverse disposizioni del decreto-legge numero 175 del 2025, che hanno modificato il testo unico sulle fonti di energia rinnovabile (FER).

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione che consente l'esercizio del potere sostitutivo statale anche nel caso di inottemperanza della legge regionale ai principi, ai criteri e agli obiettivi stabiliti dal testo unico sulle FER per l'individuazione delle aree idonee. Tale potere si configura come uno strumento di controllo sul contenuto di scelte legislative regionali, sottraendone la verifica alla Corte, in violazione dell'articolo 127 della Costituzione.

Con la medesima sentenza è stata inoltre dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione che, nelle zone di protezione dei siti UNESCO, consente di realizzare interventi assoggettati al regime dell'attività libera, ossia senza alcuna verifica preventiva di compatibilità con i valori paesaggistici e culturali. La Corte ha evidenziato che questa disciplina, anziché offrire una tutela rafforzata a tali siti, aventi «valore universale eccezionale», finisce per non consentire alcuna specifica verifica di compatibilità degli interventi con la protezione di tali beni riconosciuti a livello internazionale.

La Corte, inoltre, ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni sull'individuazione delle aree idonee su terraferma, impugnate dalla Regione Sardegna per il loro carattere estremamente dettagliato. Al riguardo, la Corte ha affermato che «la necessità di garantire la massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabile costituisce un principio fondamentale della materia, derivante dalla legislazione statale di attuazione del diritto dell'Unione

europea al fine di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra». Pertanto, la specificità delle disposizioni in esame risulta necessaria a garantire il rispetto di quel principio fondamentale.

Sono state inoltre dichiarate infondate le questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni che sanciscono l'idoneità dei beni del demanio militare o in uso al Ministero della difesa, al Ministero dell'interno, al Ministero della giustizia e agli uffici giudiziari, includendovi anche gli immobili individuati come non più utili ai fini istituzionali. La Corte ha sottolineato che l'idoneità delle aree attiene a un profilo di regolazione del territorio che prescinde dalla titolarità del bene e dal trasferimento alla Regione degli immobili non più necessari alle finalità istituzionali dello Stato.

La Corte ha inoltre dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma che esclude la possibilità per le Regioni di prevedere divieti generali e astratti all'installazione di impianti FER. Tale norma recepisce un orientamento ormai costante della giurisprudenza della Corte, che ha escluso da tempo la possibilità che il legislatore regionale introduca divieti generalizzati, moratorie indiscriminate o vincoli territoriali assoluti che impediscano, in via preventiva e astratta, la localizzazione degli impianti FER, poiché ciò si porrebbe in contrasto con gli obiettivi nazionali ed europei di incremento della produzione energetica da fonti rinnovabili.

È stata inoltre dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale della previsione dell'idoneità dei porti alla realizzazione di alcuni impianti FER. La Corte ha ribadito che l'individuazione dei siti *offshore* idonei all'installazione di impianti FER spetta allo Stato mediante la predisposizione dei piani di gestione dello spazio marittimo.

Infine, la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della scelta legislativa di non attribuire efficacia vincolante – nel procedimento di autorizzazione degli impianti FER – al parere dell'autorità preposta alla tutela paesaggistica. Tale scelta è stata ritenuta «coerente con la qualificazione legislativa degli interventi di realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili come opere di interesse pubblico prevalente» e con l'obiettivo di evitare che la tutela di uno solo degli interessi coinvolti risulti incompatibile con il perseguimento degli obiettivi europei e nazionali della transizione energetica.

Roma, 12 novembre 2026